

CRON. N. 2093/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Silvia Ferrari	Presidente
Dott.	Sofia Gancitano	Giudice
Dott.	Benedetta Barbera	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 43/2022, promosso da **Caraccio Cosetta** (c.f. CRCCTT65P60E522M), **Massarenti Elisabetta** (c.f. MSSLBT70T48D458P), **Nipoti Marinella** (c.f. NPTMNL55R66D548W), **Pavanello Donata** (c.f. PVNDNT66R62F994O), rappresentate e difese dall'Avv. Carlo Barotti del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliate presso e nello studio di questo in Rovigo, via Mazzini, 8;

nei confronti di

GLAM S.R.L. (C.F. 01494260290) con sede legale in Occhiobello (RO), via Maestri del Lavoro, 24, difesa e rappresentata dall'Avv. Silvia Fabbris del foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ferrara, Via Ugo Bassi n. 9/2, la quale agisce anche in qualità di istante in proprio nella procedura R.G. 54/2022 riunita alla presente proceduta R.G. 43/2022 con provvedimento del 13.07.2022;

Convocati i ricorrenti e la debitrice avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F. per l'udienza del 14.07.2022;

rilevato che nelle more dell'udienza prefallimentare la società debitrice presentava istanza di fallimento in proprio depositata in data 04.07.2022, che veniva iscritta al n. R.G. Prefall. 54/2022;

rilevato che con provvedimento del 13.07.2022 il procedimento n. 54/2022 veniva

N. 30/2022 FALL.
N. 30/22 SENT.
N. 43/22 R.G.
N. 39/22 REP.



riunito al presente procedimento n. R.G. Prefall. N. 43/2022 e fissata nuova udienza per il giorno 15.07.2022;

rilevato che all'udienza prefallimentare del 15.07.2022 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di fallimento e parte debitrice si è associata chiedendo il proprio fallimento;

considerato che il credito dei ricorrenti per complessivi € 68.037,97 deriva da crediti da lavoro maturati in qualità di ex dipendenti della società GLAM S.r.l. (docc. 3, 4 e 5 di parte ricorrente);

rilevato, inoltre, che il Tribunale di Rovigo con provvedimento depositato il 1.12.2021 aveva dichiarato improcedibile la domanda di concordato preventivo con riserva, presentata dalla società GLAM in data 15.07.2021, per rinuncia alla domanda da parte della stessa istante;

rilevato che il Tribunale di Rovigo in quell'occasione aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la segnalazione dell'insolvenza di Glam s.r.l. al Pubblico Ministero ex art. 7 n. 2) l.fall. atteso che la stessa Glam s.r.l. aveva ammesso nell'atto di rinuncia depositato il 15.11.2021 che lo stato di *"crisi del settore dovuto alla pandemia"* si è successivamente aggravato a causa della *"perdita di importanti clienti che, a loro volta, hanno cessato l'attività sul territorio"*, tanto da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività d'impresa, dovuta alla definitiva perdita degli ordini e delle commesse; e che dal bilancio provvisorio relativo alla situazione contabile fino al 31.5.2021 (v. doc. 5 della domanda di concordato preventivo ex art. 161 cp. 6 L.f) emergeva che la società Glam s.r.l. aveva un'esposizione debitoria pari a 1.551.051,54 euro (in particolare, debiti verso i fornitori di € 358.424,29, debiti verso INPS E INAIL di € 134.828,29, di cui debiti per salari € 82.161,13), mentre il valore dei cespiti attivi ammontava a 1.372.994,17 euro, cosicché risultava sussistere una perdita d'esercizio pari ad € 178.057,37 (v. doc. 12 di parte ricorrente);

considerato, pertanto, che i debiti scaduti e non pagati della GLAM S.R.L. risultano certamente di importo superiore al limite di € 30.000,00 di cui all'art. 15, ult. co. L.F.;

rilevato che la natura di impresa commerciale della società debitrice emerge dal tipo di attività svolta, segnatamente *"produzione di campionari di articoli di abbigliamento"*



per uomo, donna e bambino e accessori”;
ritenuto che non ricorrono le condizioni di esonero dal fallimento della società debitrice, ai sensi dell’art. 1, co. 2, l..F., così come emerge dai bilanci d’esercizio 2019-2020-2021 (v. doc. 2-4 di parte debitrice);
considerato, quanto al requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza di cui all’art. 5 L.F., che lo stato di irreversibile dissesto della debitrice si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dalla stessa società ricorrente e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla società debitrice in ordine alla propria situazione patrimoniale come documentata in atti;
considerato, in particolare, che lo stato di insolvenza emerge dall’ingente esposizione debitoria documentata dai dati di bilancio d’esercizio 2021 pari ad € 1.756.031,00 e dalla sostanziale inattività della società a far data dal 31.12.2021, così come dichiarato nell’istanza di fallimento in proprio depositata il 04.07.2022;
ritenuto, pertanto, che sussistono tutti i presupposti per l’apertura del fallimento;

P. Q. M.

dichiara il fallimento di **GLAM S.R.L.**, (C.F. 01494260290) con sede legale in Occhiobello (RO), via Maestri del Lavoro, 24

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Benedetta Barbera e Curatore il **dott. Riccardo Borgato**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE



che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **30/11/2022 alle ore 11:45** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della



pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 22/07/2022

Il Giudice Estensore
Benedetta Barbera



Il Presidente
Silvia Ferrari

DEPOSITATI IN CANCELLERIA

Rovigo, li *25.7.2022*

Funzionario Giudiziario
DOT. SSA LAURA NARDI

[Handwritten signature]

